



Ministero

per i beni e le attività culturali e

per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01/20.38.1

Allegati: //

Roma, vedi intestazione digitale

All

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All

Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare - Direzione generale
per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di
valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Alla

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **[ID_VIP 4078] ASCOLI SATRIANO (FG) – Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a 43,20 MW, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG).**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.
Proponente: Wind Energy Ascoli s.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E.p.c.

All

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

All

Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di
verifica ambientale VIA-VAS
ctva@pec.minambiente.it



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten initials



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

M

**Servizio II - Scavi e tutela del
patrimonio archeologico**

mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di**

Barletta, Andria, Trani e Foggia

mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del

2



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Al.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovra regionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO che la Società Wind Energy Ascoli S.r.l., con nota del 08/05/2018 ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori ciascuno della potenza di 3,6 MW, per una potenza complessiva di 43,2 MW, nel territorio comunale Comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo spagnuolo, Conca d'oro, Tamariceto, Posticchio, della potenza di 43,2 MW e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Deliceto (FG);



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 11789 del 22/05/2018, dopo aver verificato la conformità della documentazione presentata con la suddetta istanza di VIA dalla Società proponente ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web e la procedibilità dell'istanza;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 16171 del 13/06/2018, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 6169 del 12/07/2018, ha espresso il parere di competenza dopo aver esaminato la documentazione progettuale pubblicata, che si riparta integralmente:

<In riferimento a quanto in oggetto, questa Soprintendenza, visionata la documentazione progettuale presentata dalla Società Renvico Italy srl e depositata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, richiede che, ai fini dell'emissione del parere endoprocedimentale di competenza e relativamente agli aspetti inerenti la tutela archeologica, la Carta del Rischio archeologico venga integrata con i seguenti elaborati grafici:

- *Carta dei siti archeologici e delle Unità Topografiche, su base IGM con sovrapposizione del progetto del Parco eolico in esame, contenenti puntuale posizionamento topografico delle aree di interesse archeologico tramite apposizione in pianta della numerazione attribuita a ciascun sito e/o UT nel testo della Relazione;*

- *Carta del Rischio archeologico, su base IGM con sovrapposizione del progetto del Parco eolico in esame, con differenziazione cromatica relativa a rischio alto/medio/basso in riferimento al progetto del Parco eolico stesso.>;*

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con successiva nota prot. n. 20420 del 26/06/2018, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, ha richiesto all'autorità competente di acquisire dalla Società proponente taluni approfondimenti e integrazioni alla documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, più precisamente:

< 1. La documentazione presentata dalla Società è carente dell'analisi e della valutazione dei probabili impatti dell'intervento proposto sul patrimonio archeologico, quale parte del patrimonio culturale, come prevista nell'Allegato VII alla Parte Seconda Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale. La Carta del Rischio archeologico dovrà essere integrata con i seguenti elaborati grafici:

-Carta dei siti archeologici e delle Unità topografiche, su base IGM con sovrapposizione del progetto dell'impianto eolico in esame, contenente puntuale posizionamento delle aree di interesse archeologico tramite apposizione in pianta della numerazione attribuita a ciascun sito e/o UT nel testo della Relazione;

-Carta del Rischio archeologico su base IGM con sovrapposizione del progetto dell'impianto eolico in esame, con differenziazione cromatica relativa a rischio alto/medio/basso in riferimento al progetto dell'impianto stesso.

2. L'area di analisi degli impatti generati dall'intervento (costituita da aerogeneratori dell'altezza complessiva di 180 m.) sul patrimonio culturale (archeologico, architettonico e paesaggistico), non potrà essere inferiore all'ambito distanziale previsto dalle "Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 (punto 14.9, lett. c), indicato al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida, calcolato dall'altezza massima degli aerogeneratori, data dalla somma dell'altezza al mozzo e del raggio delle pale eoliche.





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

La suddetta verifica, a carico del SIA, risulta necessaria in tale fase del procedimento VIA al fine di non dover duplicare le valutazioni di questo Ministero in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto proposto e pervenire, pertanto, alla determinazione di una univoca posizione di questa Amministrazione relativamente agli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Si chiede pertanto di elaborare delle cartografie adeguate a rappresentare, nell'ambito distanziale pari a 9 chilometri da ciascun aerogeneratore, il patrimonio culturale di cui al D. Lgs. 42/2004, nonché gli ulteriori contesti, comprensivi delle segnalazioni archeologiche e architettoniche presenti in detta area vasta, come riportati nelle cartografie del PPTR, predisponendo delle significative fotosimulazioni finalizzate a verificare gli impatti dell'intervento su detto patrimonio.

3. Si prende atto che nell'analisi degli impatti cumulativi predisposta dalla Società Wind Energy Ascoli S.r.l. si è tenuto conto dell'ambito distanziale come definito dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti". Considerato comunque che la Regione Puglia, con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, in particolare indicando al paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" come verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori e ritenuto necessario, a completamento di quanto già trasmesso, che venga verificato che "il cumulo prodotto dagli impianti presenti" nell'AVI non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR, si chiede di integrare la documentazione progettuale con elaborati secondo quanto sopra indicato, e dettagliatamente riportato nel paragrafo "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario", di cui all'allegato alla D.D. n. 162/2014.>;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA/0017607 del 27/07/2018, ha trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale, invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa;

CONSIDERATO che in data 9/11/2018 è stato effettuato un sopralluogo convocato dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, con nota n. CTVA-2018-3717 del 19/10/2018;

CONSIDERATO che con Delibera della Giunta Regionale n. 155 del 30/01/2019 la Regione Puglia ha formulato il proprio parere negativo alla realizzazione dell'impianto eolico in esame, in conformità al parere reso dal Comitato regionale e alle posizioni espresse dagli Enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale coinvolti;

CONSIDERATO che non essendo pervenuta la documentazione integrativa richiesta da questa Direzione Generale di cui alla nota prot. n. 20420 del 26/06/2018 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA/008550 del 5/04/2019, ha nuovamente trasmesso alla Società proponente la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale, invitando il proponente a fornire detta documentazione integrativa;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 28996 del 5/11/2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare preannunciava al proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90, l'archiviazione della procedura in quanto era scaduto il termine per la presentazione delle integrazioni;

CONSIDERATO che con successiva nota prot. n. 30640 del 22/11/2019 il Ministero dell'ambiente e della



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

tutela del territorio e del mare ha resa nota la trasmissione da parte di Wind Energy Ascoli S.r.l., della documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata, al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1777/3149?Testo=&RaggruppamentoID=12#form-cercaDocumentazione>;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 36613 del 9/12/2019, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e al Servizio II di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla società proponente e pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo poi nuove e definitive valutazioni sul progetto di cui trattasi, alla luce della documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, ricevuti ed esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione integrativa, con nota prot. n. 882 del 30/01/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale che di seguito si riporta integralmente:

<In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 09.12.2019 prot. 36613-P, acquisita in atti in pari data al prot. 10368, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente ed alla luce del sopralluogo congiunto esperito in data 30.10.2018, si fornisce il parere di competenza.

VALUTAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è costituito da 12 aerogeneratori di potenza pari a 3,6 MW ciascuno - con altezza al mozzo 110 m e diametro del rotore 140 m (altezza complessiva pari a 180 m) con potenza complessiva pari a 43,20 MW.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono stati valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta di 9000 m, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

L'area buffer, in particolare, interseca i seguenti territori comunali: Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Ortona, Foggia, Troia, Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto.

Per quel che riguarda l'ubicazione generale dell'impianto, gli aerogeneratori della presente istruttoria ricadono nel comune di Ascoli Satriano.

Il cavidotto attraversa i territori comunali di Ascoli Satriano e Deliceto; il cavidotto esterno attraversa il territorio comunale di Deliceto, mentre la cabina di raccolta e la sottostazione di trasformazione ricadono entrambe nel comune di Deliceto.

Si rileva, preliminarmente, che a questo Ufficio risultano due istanze dello stesso soggetto proponente, riguardanti due parchi limitrofi di pari potenza connessi alla medesima sottostazione di Deliceto che, pur se ricadenti in territori comunali diversi (Castelluccio dei Sauri: Wind Energy Castelluccio / Ascoli Satriano: Wind Energy Ascoli), nell'insieme costituirebbero - sul piano paesaggistico ed archeologico - un unico parco con 24 aerogeneratori.

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto di quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico PPTR che interessano l'area (Ambito "Tavoliere" - Figura Territoriale "Lucera e le serre dei Monti Dauni") e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II e III del Codice dei BB.CC..



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

Ai fini della valutazione di merito, si fa riferimento innanzitutto allo Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 – parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile). L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO

Aerogeneratori (si è considerato un buffer di 1500 m)

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del PPTR della Regione Puglia)

A1:

BP Fiumi, torrenti, acque pubbliche: Canale Nannarone e Vallone Valle del Forno (R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915) (dist. circa 250 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Bongo (dist. circa 580 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 480 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Pozzo Spagnuolo – villaggio (dist. circa 720 m)

A2:

UCP Versanti (dist. circa 650 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Pozzo Spagnuolo – fattoria (dist. circa 700 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Pozzo Spagnuolo – villaggio (dist. circa 980 m)

A3:

UCP Versanti (dist. circa 40 m)

A4:

BP Boschi (dist. circa 890 m)

UCP Aree di rispetto dei boschi (dist. circa 790 m)

UCP vincolo idrogeologico (dist. circa 690 m)

UCP Versanti (dist. circa 480 m)

A5:

BP Boschi (dist. circa 230 m)

UCP Aree di rispetto dei boschi (dist. circa 130 m)

UCP vincolo idrogeologico (dist. circa 940 m)

A6:

BP acque pubbliche: Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano (dist. circa 600 m)

BP Zone gravate da usi civici (validate) (dist. circa 100 m)

BP Boschi (dist. circa 340 m)

UCP Aree di rispetto dei boschi (dist. circa 240 m)

A7:

BP acque pubbliche: Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano (dist. circa 400 m)

UCP vincolo idrogeologico (interferenza diretta)

UCP Versanti (dist. circa 80 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posticciola (dist. circa 1100 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 1000 m)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posta d'Arolla (dist. circa 1400 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 1300 m)

A8:

UCP vincolo idrogeologico (interferenza diretta)

UCP Versanti (dist. circa 270 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posticciola (dist. circa 450 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 350 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posta d'Arolla (dist. circa 1000 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 900 m)

A9:

UCP vincolo idrogeologico (interferenza diretta)

UCP Versanti (dist. circa 600 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posticciola (dist. circa 520 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 420 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posta d'Arolla (dist. circa 1200 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 1100 m)

A10:

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Posticchio – villaggio (dist. circa 550 m)

UCP vincolo idrogeologico (dist. circa 820 m)

UCP Versanti (dist. circa 1100 m)

UCP Versanti (dist. circa 1600 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posta d'Arolla (dist. circa 1300 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 1200 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posticciola (dist. circa 890 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 790 m)

A11:

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Posticchio – villaggio (dist. circa 150 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posticchio (dist. circa 270 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 170 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Pozzo Aucello (dist. circa 760 m)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 660 m)

A12

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Masseria Bongo – villaggio (dist. circa 270 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Pozzo Spagnuolo – villaggio (dist. circa 440 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Posticchio – villaggio (dist. circa 880 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Pozzo Aucello (dist. circa 510 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 410 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Posticchio (dist. circa 550 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 450 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Bongo (dist. circa 870 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 770 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Masseria Carrera (dist. circa 990 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 890 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (Siti storico-culturali): Posta Carrera (dist. circa 1000 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (siti storico-cult.): UC Area rispetto componenti culturali insediative Stratificazione (dist. circa 900 m)

UCP Testimonianze stratificazione insediativa (rischio archeologico): Masseria Carrera – fattoria (dist. circa 1000 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (rete tratturi): Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello (dist. circa 1100 m)

UCP Area di rispetto delle comp. cult. e insediative (rete tratturi): Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata (dist. circa 1300 m)

Cavidotti di connessione interni ed esterni

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del PPTR della Regione Puglia)

Il percorso previsto per i cavidotti interni ed esterni attraversa e lambisce i seguenti BP e UCP:

- BP Zone gravate da usi civici (validate)
- BP Fiumi, torrenti, acque pubbliche: Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano
- BP Fiumi, torrenti, acque pubbliche: Fosso Traversa e Pozzo Pascuscio
- UCP vincolo idrogeologico
- UCP versanti

CRITICITÀ COMPLESSIVE RISCONTRATE

Preliminarmente si rappresenta che il contenuto dell'analisi di insieme per il parco eolico in oggetto riguarda in egual modo gli impianti proposti dalla ditta Wind Energy nel Comune di Castelluccio dei Sauri e nel Comune di Ascoli Satriano, essendo di fatto contigui al di là dei diversi confini amministrativi ed insistendo perciò sulla stessa struttura di paesaggio.

L'area di intervento è parte di un territorio vasto caratterizzato dal rapporto tra i lievi declivi della Piana del Tavoliere e le serre dei Monti Dauni, entrambe messe in comunicazione dai percorsi che attraversano la



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

campagna del Tavoliere e collegano la costa alla viabilità pedemontana, seguendo parallelamente l'antica Via Traiana marittima. Ascoli Satriano si colloca lungo uno dei percorsi storici che collega la Puglia alla Campania, il Tavoliere con l'Irpinia. Nello stesso tempo costituisce un nodo territoriale pedemontano che connette i Cinque Reali Siti borbonici di Orta Nova, Ortona, Carapelle, Stornara e Stornarella con il Subappennino dauno. Un palinsesto culturale paesaggistico ed archeologico costellato di masserie e presidi dell'architettura rurale di varie epoche, oltre a numerose poste legate alla transumanza. I valori e la tutela di questo paesaggio verrebbero fortemente compromessi dalla realizzazione del parco eolico in oggetto, anche in considerazione delle pressioni degli altri impianti FER esistenti o in fase istruttoria. Il suo impatto sulla struttura fisico-percettiva del paesaggio agricolo e archeologico sarebbe infatti molto alto, perché agisce in un'area nella quale la leggibilità dello skyline orizzontale e collinare, unitamente alle molteplici testimonianze di carattere archeologico, costituisce un carattere identitario da salvaguardare, anche in base al predetto quadro normativo prima indicato.

A tutto questo si aggiunge il fatto che, contrariamente alle linee guida nazionali e alla normativa nazionale e regionale sopra richiamate, il parco eolico ricadrebbe interamente in un'area agricola produttiva disseminata di architetture rurali lungo i percorsi poderali e la rete dei tratturi, parte integrante del paesaggio agricolo pedemontano della Daunia e del Tavoliere.

L'intervento proposto nel suo complesso, per i motivi su rappresentati, anche in rapporto al quadro normativo e agli indirizzi prima citati [Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; Schede d'Ambito del PPTR della Puglia (Ambito "Tavoliere"); Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2); Parte II e III del Codice dei BB.CC.] interferisce direttamente a livello paesaggistico e a livello archeologico con il territorio descritto, con la sua struttura percettiva e conseguentemente con i suoi caratteri stratificati, entrando in conflitto con i molteplici Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti individuati dal PPTR della Puglia.

A tutto questo si aggiunge l'impatto cumulativo, determinato ai sensi della Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 e della D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".

In particolare, si sottolinea come il progetto in argomento andrebbe ad aggiungersi agli altri aerogeneratori di grossa taglia comprendenti quelli esistenti, quelli in iter autorizzativo, quelli per i quali è stata rilasciata AU ed infine gli aerogeneratori per i quali si è conclusa la PAS o è stata rilasciata la VIA.

Ad essi vanno sommati, per completezza, gli altri 12 aerogeneratori presentati dalla medesima ditta contigui al parco eolico oggetto di indagine.

Il totale è di circa 147 aerogeneratori, solo per limitarsi all'area buffer di 9000 m (calcolata ai sensi delle Linee Guida nazionali D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), generando nel complesso un "effetto selva" che, in aggiunta alle altre criticità descritte, rende il progetto insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle due predette Determinazioni, sia al sopra citato quadro normativo, ossia alle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010), agli Obiettivi di qualità e allo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" del Piano Paesaggistico PPTR e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2).

Inoltre l'impianto proposto è visibile a grandi distanze, come conferma la Carta di Intervisibilità sia dell'impianto in progetto sia di quella comprendente gli altri impianti esistenti o in fase istruttoria. In entrambi i casi, tutte le torri sono visibili quasi sempre contemporaneamente da qualsiasi punto le si osservi in un raggio di 9 km.

Quanto sopra indicato, riassumendo nel complesso le criticità in rapporto agli indirizzi e alle direttive previste dal PPTR, rende l'impianto eolico in oggetto un elemento detrattore del paesaggio, in un territorio già



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

fortemente compromesso nei suoi valori dagli impianti già esistenti e da quelli già autorizzati o in fase istruttoria.

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, facendo seguito all'analisi della carta di rischio archeologico acquisita dalla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, la Scrivente rileva forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si precisa che la totalità delle aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area, pur essendo i risultati fortemente condizionati dalle condizioni di visibilità dei suoli che "al momento dell'indagine autoptica erano in piena fase vegetativa; nella maggior parte dei casi la presenza di colture ha impedito un'analisi approfondita, inficiando il grado complessivo di affidabilità" (p. 5 della Valutazione di rischio archeologico).

In dettaglio, per quanto attiene la wind farm, l'aerogeneratore A1 è contiguo ai villaggi neolitici di Pozzo Spagnuolo e Mass. Bongo censiti nella CBC della Regione Puglia, annessa al vigente PPTR. Il cavidotto di interconnessione del medesimo aerogeneratore A1 è contiguo ad un altro villaggio neolitico in loc. Pozzo Spagnuolo, ugualmente censito nella CBC. L'aerogeneratore A2 è contiguo nella medesima loc. di Pozzo Spagnuolo con un'area di frammenti pertinente ad un insediamento con una frequentazione dall'età medio repubblicana all'età imperiale, ugualmente censito nella CBC. Gli aerogeneratori A5 e A6 sono contigui all'insediamento preistorico e protostorico, noto in letteratura, di loc. Tamariceto. L'aerogeneratore A9 presenta una interferenza diretta con evidenze di villaggi neolitici noti da foto interpretazione condotta per la presente VI Arch. L'aerogeneratore A11 è contiguo al villaggio neolitico di loc. Posticchio e l'aerogeneratore A12 al medesimo villaggio di Mass. Bongo precedentemente citato.

Puntuali sono poi le criticità inerenti il percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Deliceto che attraversa le loc. di Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola, caratterizzate dalla presenza rispettivamente di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana-tardoantica.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 3,6 MW di altezza complessiva pari a 180 m contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza.

Tenendo presente la modificazione fisico-percettiva dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici che essi esprimono, considerato l'insieme delle criticità poste a base del presente parere, si ritiene che l'impianto sia incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e archeologici dell'area interessata.>;

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 9366 del 11/03/2020, concordando per gli aspetti di competenza con quanto espresso dalle Soprintendenze competenti, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio: <Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, prot. 36613-P del 09.12.2019, nonché alla nota prot. 882 del 30.01.2020 con la quale la SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") esprime le proprie valutazioni in merito ai lavori in oggetto.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Lo scrivente Servizio, viste le suddette note ed esaminata la documentazione pubblicata sul sito del MATTM, comunica quanto segue.

Premesso che la Soprintendenza rileva preliminarmente che la proponente ha presentato due distinte richieste di autorizzazione per due parchi limitrofi e connessi alla medesima sottostazione di Deliceto che devono invece essere considerati, per quanto riguarda gli impatti cumulativi sul patrimonio archeologico-paesaggistico, come un unico parco di 24 aerogeneratori;

Premesso inoltre che l'area di buffer considerata viene calcolata in un areale di 9 km² a partire dal centroide dell'area interessata dal suddetto parco eolico mentre, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, il buffer di 9 km² deve essere calcolato in relazione ad ogni torre;

Considerato che la realizzazione del parco eolico in progetto muterebbe in maniera significativa la percezione del paesaggio ancora profondamente caratterizzato da diffuse testimonianze archeologiche;

Considerato infine che nonostante le aree direttamente interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non siano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica "l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale";

Tutto ciò valutato, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere che il progettato parco eolico non sia compatibile con la tutela dei beni archeologici, dal momento che "la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico si pur conservato in subsidenza" e, di conseguenza, se ne conferma il parere negativo.>

CONSIDERATO che la scrivente Direzione generale, ad esito dell'istruttoria, ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. n.23644 del 07/08/2020, condividendo le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP e dal Servizio II della medesima Direzione generale, nelle quali il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio:

<Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.

Il progetto prevede la realizzazione un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori di 3,60 MW ciascuno per una potenza complessiva di 43,2 MW, da installare nel comune di Ascoli Satriano (FG), nella parte nord occidentale del territorio comunale, e precisamente in località "Pozzo Spagnuolo", "Conca D'Oro", "Tamariceto", "Posticchio"; parte delle opere di connessione alla RTN, ricadono nel comune di Deliceto (FG), dove è ubicata la stazione elettrica 380/150 kV esistente a cui l'impianto si collega.

Gli aerogeneratori di progetto hanno un diametro di rotore di 140 m. e altezza di mozzo di 110 m., per un'altezza complessiva di 180 m.

Il progetto in esame, inoltre, si affianca ad un secondo la cui istanza è stata presentata dalla stessa società proponente ricadente nel comune di Castelluccio dei Sauri, in posizione limitrofa e collegato alla stessa sottostazione elettrica di Deliceto che, nell'insieme quindi, costituirebbero un unico parco eolico composto da 24 aerogeneratori.

L'impianto eolico si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale - per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un'Area Vasta d'Indagine di 9 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) - contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati per un totale di circa 150 aerogeneratori che si contano nei territori dei seguenti comuni: Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Ortona, Foggia, Troia, Orsara di Puglia, Bovino, Deliceto.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

Nel raggio dell'Area Vasta d'Indagine di 20 km (come determinata dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi) ricadono i territori dei comuni di Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Deliceto, Bovino, Ortona, Candela, Foggia, Orsara di Puglia, Orta Nova.

In riferimento al PPT della Regione Puglia, inoltre, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto eolico in esame si inserisce negli ambiti paesaggistici "Il Tavoliere" per i quali lo strumento prevede opportuni Obiettivi di Qualità che si articolano in specifici Indirizzi e Direttive, e nella Figura territoriale "Lucera e le serre dei Monti Dauni" per la quale il PPT della Regione Puglia individua "Regole di riproducibilità delle Invarianti strutturali". Più nello specifico, l'area si trova al confine con altre due figure territoriali quali "Le Marane di Ascoli Satriano", posta immediatamente a est e "La piana foggiana della riforma", posta immediatamente a nord, con caratteristiche di continuità ed interferenza reciproca.

Nel raggio dell'Area Vasta d'Indagine di 20 km (come determinata dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi) l'interesse si estende ad est alla figura territoriale "Il mosaico di Cerignola", ad ovest all'interno dell'ambito territoriale denominato "Monti Dauni" e figura territoriale "Monti Dauni meridionali", a sud all'ambito territoriale "Ofanto" e figure territoriali "La media Valle dell'Ofanto".

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (9 km di raggio).

L'area di intervento è parte di un territorio vasto caratterizzato dal rapporto tra i lievi declivi della Piana del Tavoliere e le serre dei Monti Dauni, entrambe messe in comunicazione dai percorsi che attraversano la campagna del Tavoliere e collegano la costa alla viabilità pedemontana, seguendo parallelamente l'antica Via Traiana marittima. Ascoli Satriano si colloca lungo uno dei percorsi storici che collega la Puglia alla Campania, il Tavoliere con l'Irpinia. Nello stesso tempo costituisce un nodo territoriale pedemontano che connette i Cinque Reali Siti borbonici di Ortona, Carapelle, Stornara e Stornarella con il Subappennino dauno. Un palinsesto culturale paesaggistico ed archeologico costellato di masserie e presidi dell'architettura rurale di varie epoche, oltre a numerose poste legate alla transumanza.

Sotto il profilo archeologico, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente, per l'area interessata dalla realizzazione di 12 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento, si rileva, in generale, un alto indice di significatività archeologica in quanto caratterizzata dalla presenza di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale noti in letteratura e da fotointerpretazione.

All'interno dell'AVI insistono inoltre i seguenti beni di interesse archeologico:

- il sito archeologico di Herdonia nel territorio di Ortona, i Resti di edifici pubblici a carattere sacro e civile in località Faragola e i resti di un monumento funerario antico di epoca romana nel territorio di Ascoli Satriano, tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004;

- diverse aree individuate come "a rischio archeologico" e rientranti nelle Ulteriori Componenti di Piano che il PPTR della Puglia individua come ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004; tra queste si trovano anche, il Tratturello n. 51 Cerignola-Ponte di Bovino (ex SS 161 ora SP 110), già via Appia-Traiana, il Tratturello Troia-Incoronata, il Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, il Tratturello Foggia-Ortona-Lavello, il Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata, il Tratturello Mortellito-Ferrante, tutelati anche ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004 con D.M. 22.12.1983;

Sotto il profilo architettonico ed in riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l'AVI è caratterizzata dalla presenza dei centri storici di Ortona, Castelluccio dei Sauri e Ascoli Satriano, che conservano numerosi beni architettonici tutelati.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Nel territorio aperto, invece, all'interno del territorio di Ascoli Satriano, si riscontra la presenza la Chiesa di Corleto, la tenuta Palazzo D'Ascoli e il Ponte Romano sul Carapelle.

Inoltre, il PPTR, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, segnala diversi beni - UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) come le masserie e poste, sottoposte a specifiche misure di salvaguardia.

L'intervento si colloca in prossimità di beni paesaggistici quali: il Canale Nannamore, Vallone Valle del Forno, Canale Pozzo Vitolo, Torrente Carapelle, Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano, Fosso Traversa e Pozzo Pasciucio tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D. Lgs. n.42/2004; a nord il Parco Regionale del Bosco Incoronata, tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D. Lgs. n.42/2004 e aree coperte da boschi e foreste, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004; aree archeologiche nei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Ortona e Foggia, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D. Lgs. n.42/2004. Inoltre, il percorso previsto per i cavidotti interni ed esterni attraversa e lambisce aree gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h) del D. Lgs. n.42/2004.

In aggiunta, in riferimento ai beni segnalati dal PPTR della Puglia come ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, nell'area in esame si rintracciano i tracciati viari d'interesse denominati dal Piano come "strade a valenza paesaggistica" (SP102 e SP110, SR1, SP 85, SP87, SP106), vincoli idrogeologici e versanti.

Considerazioni sull'Archeologia preventiva

Nello specifico, il sopra citato parere della Soprintendenza competente, confermato dal Servizio II di questa Direzione generale, illustra gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, che in generale hanno confermato l'impatto dell'impianto, evidenziando alcune interferenze con segnalazioni archeologiche già note nell'area, pur essendo i risultati fortemente condizionati dalle condizioni di visibilità dei suoli che "al momento dell'indagine autoptica erano in piena fase vegetativa; nella maggior parte dei casi la presenza di colture ha impedito un'analisi approfondita, inficiando il grado complessivo di affidabilità" (p. 5 della Valutazione di rischio archeologico).

In dettaglio:

l'aerogeneratore A1 è contiguo ai villaggi neolitici di Pozzo Spagnuolo (720 m.) e Mass. Bongo (580 m.) censiti nella CBC della Regione Puglia, annessa al vigente PPTR;

il cavidotto di interconnessione del medesimo aerogeneratore A1 è contiguo ad un altro villaggio neolitico in loc. Pozzo Spagnuolo, ugualmente censito nella CBC;

l'aerogeneratore A2 è contiguo nella medesimo loc. di Pozzo Spagnuolo (distante ca. 700 m dalla fattoria e 980 m. dal villaggio) con un'area di frammenti pertinente ad un insediamento con una frequentazione dall'età medio repubblicana all'età imperiale, ugualmente censito nella CBC;

gli aerogeneratori A5 e A6 sono contigui all'insediamento preistorico e protostorico, noto in letteratura, di loc. Tamariceto;

l'aerogeneratore A9 presenta una interferenza diretta con evidenze di villaggi neolitici noti da foto interpretazione;

l'aerogeneratore A11 è contiguo (150 m ca.) al villaggio neolitico di loc. Posticchio;

l'aerogeneratore A12 si trova nelle prossimità del villaggio di Mass. Bongo (270 m ca.), dal villaggio di Pozzo Spagnuolo (440 m. ca), dal villaggio in loc. Posticchio (880 m. ca.);

criticità puntuali inerenti il percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Deliceto che attraversa le loc. di Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola, caratterizzate dalla presenza rispettivamente di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana-tardoantica.

Valutazioni negative

Archeologia



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

Le testimonianze archeologiche individuate grazie alla ricognizione finalizzata alla redazione della Relazione archeologica di progetto, all'esame delle foto aeree, dei dati d'archivio e della ricca bibliografia di settore, definiscono un'area con un alto indice di significatività archeologica in quanto caratterizzata dalla presenza di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medioevale, distinta anche dalla presenza di importanti percorsi viari antichi. In tal senso si evidenziano le seguenti interferenze, riscontrate sulla base della ricognizione di superficie, del PTPR della regione Puglia e dei dati di archivio disponibili:

– l'aerogeneratore di progetto A01 si trova in prossimità del tracciato del Tratturello n. 51 Cerignola-Ponte di Bovino (600 m. circa) così come, in particolare, il gruppo di aerogeneratori A07, A08, A09, A10, A11 e A12 si posizionano in prossimità dei tracciati dei tratturelli n. 36 Foggia-Ascoli-Lavello e n. 38 Cervaro-Candela-S'Agata;

– la percezione degli aerogeneratori in esame, affiancata alla sovrapposizione con l'impatto generato dagli altri impianti realizzati ed autorizzati, a partire dal sito archeologico di Faragola, che dista ca. 3,6 km dall'impianto di progetto, sarebbe evidente ed impattante, come si può desumere dalla vista Pan02, contenuta all'interno dell'elaborato progettuale Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti;

– gli aerogeneratori A01, A02, A05, A06, A09, A11 e A12 risultano nelle prossimità di aree a rischio archeologico individuate dal PPT della Regione Puglia come Ulteriori Contesti, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, come sopra evidenziato nel dettaglio.

Si segnala a tale proposito che le aree archeologiche individuate come "a rischio" dal PPT della Regione Puglia, contengono testimonianze di epoca preistorica e romana di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Tali criticità, unite alle evidenze segnalate dalle operazioni di Archeologia preventiva, portano a ritenere che l'esecuzione delle diverse tipologie di opere necessarie alla realizzazione dell'impianto eolico, alterando significativamente il palinsesto archeologico, sia pur conservato in subsidenza, risultino incompatibili con la tutela dei beni archeologici;

Beni architettonici e paesaggio

– Come sopra evidenziato, l'intervento in esame si inserisce in un'area già interessata dalla presenza di impianti da fonti rinnovabili, e la sua realizzazione costituirebbe un ulteriore aggravamento degli impatti cumulativi. Tanto più che l'impianto in esame si aggiunge ad altro limitrofo, nel territorio di Castelluccio dei Sauri, per il quale la stessa società ha presentato istanza per una procedura di VIA ai sensi del l'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e sul quale la scrivente ha già provveduto alla comunicazione di cui all'art. 10-bis della l. 241/90;

– come si evince dagli elaborati grafici, ed in particolare dalla Carta di Intervisibilità, l'impianto di progetto è visibile a grandi distanze, anche quando viene analizzato l'impatto cumulativo che si registra dalla compresenza dell'impianto in esame associato ad altri impianti esistenti o in fase istruttoria. In entrambi i casi, tutte le torri sono visibili quasi sempre contemporaneamente da qualsiasi punto le si osservi in un raggio di 9 km;

– in riferimento alla visibilità dai centri abitati la percezione visiva dell'impianto risulterebbe molto evidente dai margini del centro storico di Castelluccio dei Sauri – come mostra la vista Pan01, contenuta all'interno dell'elaborato progettuale Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti - che dista circa 4,3 km dal parco eolico; inoltre, si evidenzia come, la vista Pan04, contenuta all'interno dell'elaborato progettuale Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti, mostra una visuale, a partire da un punto panoramico di Ascoli Satriano, in cui risulta evidente non solo la totale percezione



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

dell'impianto proposto, ma anche l'inevitabile "effetto selva" che si creerebbe a seguito della realizzazione degli altri impianti autorizzati;

- in riferimento alla percezione dai beni tutelati dalla Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto sarebbe interamente visibile dall'importante complesso tutelato della chiesa e masseria di Palazzo d'Ascoli - ad una distanza di circa 1,4 km, risultando infatti ben visibili tutti gli aerogeneratori, come evidenziato anche dalla vista Pan03, contenuta all'interno dell'elaborato progettuale Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti, nel quale risulta ancora più evidente in riferimento alla situazione attuale che, invece, non appare compromessa dalla presenza di altri impianti eolici; l'impianto sarebbe anche totalmente visibile dal Ponte Romano sul Carapelle nel comune di Ascoli Satriano, che si trova a circa 3 km di distanza dall'impianto stesso;
- in considerazione delle numerose aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. n.42/2004, che si trovano all'interno dell'AVI, sopra menzionate, tutte molto prossime agli elementi di progetto - Canale Nannarone e Vallone Valle del Forno 250 m da A01; Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano distanti 600 m. e 400m. da A6 e A7; nonché aree boscate a 890 m., 230 m. e 340 m. da A04, A05 e A06 m. e aree gravate da usi civici che distano poco più di 100 m. da A06 -, si evidenzia come l'impatto visivo prodotto dagli aerogeneratori di progetto comporterebbe una forte alterazione dei valori paesaggistici e delle visuali panoramiche da essi percepibili soprattutto in considerazione del peculiare skyline orizzontale e collinare in cui si inserisce. Come si evince dalla la vista Pan09, contenuta all'interno dell'elaborato progettuale Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti, infatti, la percezione degli aerogeneratori di progetto e degli altri impianti autorizzati - a partire da questo punto di vista lungo il corso del torrente Carapellotto e in corrispondenza dell'incrocio con una strada a valenza paesaggistica come la SP106 - risulta essere di forte impatto inserendosi in un contesto attualmente privo di alterazioni significative in cui la percezione degli elementi costitutivi del paesaggio sembra non essere compromessa;
- in riferimento agli Ulteriori contesti previsti dal PPT della Regione Puglia sulla base dell'art.143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, l'ubicazione degli aerogeneratori andrebbe ad interferire con:
 - il sistema delle masserie - tra cui alcune riconosciute come UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) quali la Masseria Bongo, a circa 580 m. dall'aerogeneratore A01, 870 m. da A12, la Masseria Posticciola a circa 450 m. da A08, 520 m. da A09, 890 m. da A10 e 1100 m. da AA07 e 870 m. da A12 Masseria Posticchio a circa 550 metri dall'aerogeneratore A12 e a circa 270 metri da A11, la Masseria Posta d'Arolla a circa 1000 m. da A08, la Masseria Pozzo Aucello distante 510 m. ca. da A12 e 760 m. da A11- da cui l'impatto cumulativo degli aerogeneratori esistente ha già fortemente compromesso la lettura del paesaggio e dove, quindi, un'ulteriore infrastruttura andrebbe ad incidere negativamente;
 - le aree a rischio archeologico come il villaggio di Pozzo Spagnuolo che si troverebbe ad una distanza di circa 720 metri dall'aerogeneratore A01, 980 m. da A02 e a circa 440 m. da A12; il Villaggio Posticchio distante ca. 550 m. da A10, 150 m. da A11 e 880 m. da A12; il villaggio Masseria Bongo, infine, che si troverebbe a ca. 270 m. da A12; aree e beni questi sottoposti anche a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione dal PPT regionale;
 - la rete dei trutturi, tra cui il Tratturello n. 51 Cerignola-Ponte di Bovino, rispetto al quale l'aerogeneratore di progetto A01 si troverebbe a 600 m. circa); i tratturelli n. 36 Foggia-Ascoli-Lavello e n. 38 Cervaro-Candela-S'Agata, rispetto ai quali il gruppo di aerogeneratori A07, A08, A09, A10, A11 e A12 si troverebbe in prossimità dei tracciati;
 - una zona classificata come vincolo idrogeologico che è interferita direttamente dagli aerogeneratori A8 e A9;
- inoltre, all'interno dell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono, inoltre, i tratti delle strade a valenza paesaggistica già citate che, come tali, costituiscono significativi percorsi per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi da esse; trovandosi in prossimità degli aerogeneratori la loro valenza paesaggistica, come si può



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO V

dedurre anche dalle fotosimulazioni di progetto (cfr. vista Pan07, Pan08, Pan09 dell'elaborato progettuale Elaborato grafico con punti di presa delle foto e foto-inserimenti), verrebbe fortemente compromessa e da questi punti di vista privilegiati sarebbe ancora più evidente la modificazione fisico-percettiva dei luoghi interessati dall'intervento e dei valori culturali e paesaggistici che essi esprimono;

- in riferimento al quadro vincolistico ed al contesto sopra descritto è necessario ribadire che seppure gli aerogeneratori di progetto non insistano all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, questo non esclude che la realizzazione dell'impianto eolico, in un'area vasta che vede già la presenza di altri impianti, comporti una forte alterazione dei valori paesaggistici; infatti il contrasto con la tutela del paesaggio non è necessariamente riconducibile alla diretta incidenza su beni o aree vincolati, quanto piuttosto ai concetti più ampi di interferenza con le visuali, con le matrici storiche del paesaggio stesso e con il patrimonio culturale ricadente in tale area, senza trascurare la protezione esterna del bene paesaggistico tutelato; in questo senso va evidenziato che il territorio intorno all'area dell'impianto, come sopra evidenziato, è ricco di testimonianze di civiltà appartenenti ad epoche diverse, quali ad esempio il Ponte romano sul Carapelle, le Fontane romane, il Castello di Ascoli Satriano, il Palazzo d'Ascoli, la Posta Cisterna;

- nel complesso l'impianto risulta anche in contrasto con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 Ambito "Tavoliere", Figura "Lucera e le serre dei Monti Dauni")- Sezione C3 dello stesso che individua la necessità di "salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura", per "valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agro ambientali".

- la realizzazione dell'impianto eolico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso. Si segnalano altresì le seguenti non conformità dovute al fatto che la riproducibilità delle invariati strutturali non viene garantita nelle Figure territoriali ricadenti dell'AVI di 20 km, come di seguito evidenziato:

Ambito "Tavoliere" - Figure territoriali "Lucera e le serre dei Monti Dauni", "le Marane di Ascoli Satriano", "La piana foggiana della Riforma" e le "Il Mosaico di Cerignola"

INVARIANTE

- Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere;

- Il sistema agro-ambientale del Tavoliere;

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici della costa della Capitanata

CRITICITA'

- localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere; **evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica**



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Ambito "Tavoliere" - Figura territoriale "La piana foggiana della Riforma" e "Il Mosaico di Cerignola", "Lucera e le serre dei Monti Dauni", e "le Marane di Ascoli Satriano"

INVARIANTE

- Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere;
- Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere;

CRITICITA'

Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

Ambito "Ofanto" - Figura territoriale "La bassa valle dell'Ofanto", "La media valle dell'Ofanto" e "La valle del Locone"

INVARIANTE

- Il sistema dei principali menti morfologici della valle dell'Ofanto;
- Il sistema dei principali menti morfologici della 'a valle dell'Ofanto;
- Il sistema dei principali menti morfologici della del Locone;

CRITICITA'

Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare eolico e fotovoltaico;

Localizzazioni sui versanti di impianti fotovoltaici e pale eoliche che rappresentano elementi di forte impatto paesaggistico;

REGOLE DI RIPRODUBILITA'

Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;

CONSIDERATO che la società proponente avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 11/09/2020 ha presentato, tramite PEC, le proprie Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale;

PRESO ATTO del parere della competente Soprintendenza di cui alla nota prot. 7063 del 25/09/2020 ed acquisito il parere del Servizio II prot. 33137 del 12/11/2020;

VALUTATE nei seguenti termini le Osservazioni medesime, in riferimento ai punti del documento pervenuto:

in riferimento agli aspetti archeologici

- in primo luogo, per quanto riguarda il richiamo della Proponente alla sentenza del TAR Lazio Roma -Sez. I *quater*- 7.5.2020, n. 4793, si rammenta che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dal Codice degli appalti deve essere applicata alle aree che, pur non essendo sottoposte a vincolo, sulla base dei dati desumibili da indagini d'archivio e ricognizioni, vengono individuate come a rischio archeologico. Tale normativa prevede quindi che beni culturali meritevoli di tutela, al momento non noti, possano essere conservati in subsidenza: l'opportunità o meno di



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

procedere a indagini archeologiche preventive, sempre distruttive, come si spiegherà più diffusamente in seguito, dipende da valutazioni tecniche della Soprintendenza che deve considerare, in ottica olistica, tutti gli aspetti di tutela di competenza del Ministero. Vale anche la pena di rammentare, a questo proposito, che il danneggiamento di beni archeologici, di proprietà statale *ope legis*, costituisce danno erariale.

- Riguardo poi l'affermazione della Proponente che *"l'Impianto non interessa direttamente le aree a rischio archeologico del PPTR mentre i beni di interesse archeologico censiti dalla Soprintendenza e riportati nel PPTR sono ubicati a distanza di diversi km dall'impianto"* si evidenzia che tale affermazione è immediatamente smentita dalla Proponente stessa nel medesimo documento quando, immediatamente dopo, ricorda ad esempio i villaggi neolitici di Pozzo Spagnuolo e Mass. Bongo censiti nella CBC della Regione Puglia, annessa al vigente PPTR, le cui tracce superficiali distano distare rispettivamente all'incirca 580 e 720 m dalle opere in progetto.

Le Osservazioni avanzate dal Proponente proseguono elencando i siti archeologici individuati nella fase prodromica di predisposizione della Relazione Archeologica di progetto, segnalando che in nessun caso sussistono interferenze dirette e che le distanze tra le aree interessate dai lavori e la posizione dei contesti in subsidenza, desumibile dalle tracce in superficie, sono sufficienti per scongiurare ogni danneggiamento al patrimonio archeologico. In sintesi le considerazioni avanzate per contestare le valutazioni della Soprintendenza si riassumono nella mancata interferenza diretta delle opere sui siti archeologici individuati. A tale proposito si rileva che le distanze puntualmente indicate non possono essere ritenute sufficienti a garantire di evitare il danneggiamento di depositi archeologici: si rammenta che le tracce superficiali riconoscibili con le diverse metodologie di indagine indiretta, benché importantissime come indizi dell'esistenza di contesti conservati in subsidenza, non consentono di definirne con esattezza i limiti. Non è di conseguenza possibile calcolare solo su questa base le eventuali interferenze fra le opere in progetto e quanto effettivamente conservato nel sottosuolo.

Si sottolinea che in tutte le osservazioni della società, relative alla **parte sull'archeologia preventiva di cui alle pagine 4-9** delle Osservazioni, non viene nel merito contestata alcuna delle criticità archeologiche evidenziate dalla Soprintendenza competente, con riferimento alle contiguità evidenziate in particolare per gli aerogeneratori A1, A2, A5, A6, A11 e A12. La società, infatti, si limita a misurarne le distanze in km, variabili nei vari casi da un minimo di 150 m ad un massimo di 880 m differentemente da quanto riportato al **punto n. 2 della nota di trasmissione**, in cui si ritiene che siano *"ubicati a distanza di diversi km dall'impianto"* o a rilevare – come al **punto 3) ARCHEOLOGIA** la mancata interferenza dirette con le aree *"a rischio archeologico"* segnalate dal PPTR come Ulteriori Contesti, ai sensi dell'art. 143 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004;

In merito alle osservazioni sugli aerogeneratori **A9** e sul **cavidotto**, si confermano le interferenze dirette già riscontrate; le condizioni di visibilità dei suoli possono aver condizionato il mancato riscontro in superficie della anomalia da foto interpretazione connessa a villaggi neolitici e il passaggio del cavidotto su strada esistente non elimina la interferenza con evidenze conservate in subsidenza, atteso il percorso del medesimo cavidotto tangente alle aree archeologiche di *loc. Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola*.

Si rileva altresì che la società non ha presentato alcuna specifica osservazione su quanto rilevato in merito al fatto che *"Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche"*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

nell'area, pur essendo i risultati fortemente condizionati dalle condizioni di visibilità dei suoli che "al momento dell'indagine autoptica erano in piena fase vegetativa; nella maggior parte dei casi la presenza di colture ha impedito un'analisi approfondita, inficiando il grado complessivo di affidabilità" (p. 5 della Valutazione di rischio archeologico)". I tempi di realizzazione delle indagini preventive di superficie (nel mese di maggio con i campi in piena fase vegetativa) hanno infatti costituito un elemento molto rilevante nelle valutazioni archeologiche, preso atto che hanno inficiato *"il grado complessivo di affidabilità"*.

Si rileva infine che, pur prendendo atto della disponibilità della società alla attivazione della sorveglianza archeologica in corso d'opera e alla realizzazione dei saggi archeologici, l'attivazione di questa procedura risulta solo confermare le criticità archeologiche evidenziate complessivamente nell'ambito della vigente procedura di VIA;

- in riferimento agli aspetti archeologici legati ai tratturi, di cui al **punto 1) ARCHEOLOGIA** delle Osservazioni, è necessario evidenziare preliminarmente che in base a quanto indicato dal Quadro di Assetto dei Tratturi della Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 2 maggio 2019 (pubblicata su BURP n.57 del 28 maggio 2019), *il Tratturello n. 51 Cerignola-Ponte di Bovino (da cui l'aerogeneratore di progetto A01 disterebbe 600 m. circa); i tratturelli n. 36 Foggia-Ascoli-Lavello e n. 38 Cervaro-Candela-S'Agata, (i cui tracciati si troverebbero in prossimità del gruppo di aerogeneratori A07, A08, A09, A10, A11 e A12) rientrano fra i Tratturi di classe A, per i quali il Quadro di Assetto regionale prevede misure di valorizzazione;*

Si rileva poi che i Decreti ministeriali 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983, emanati a tutela della rete tratturale, ne sanciscono l'importante interesse *"per l'archeologia, la storia politica, militare economica sociale e culturale"* in quanto *"diretta sopravvivenza di percorsi nati in epoca protostorica"* e *"che tali strade sono perdurate nell'uso ininterrotto attraverso ogni successivo svolgimento storico, come risultante dalle testimonianze archeologiche di insediamenti"* databili dal periodo preromano al pieno medioevo.

Il fatto che gli aerogeneratori di progetto non interferiscano direttamente con i tratturi in questione non rappresenta una condizione sufficiente a limitarne l'impatto percettivo e a salvaguardare il valore di testimonianza dei trattuti stessi; gli aerogeneratori di progetto posizionati lungo i tracciati delle vie della transumanza, infatti, soprattutto quando ricadono in corrispondenza di strade a valenza paesaggistica rappresentano senza dubbio elementi detrattori del paesaggio (cfr. *pan05, pan 06 e pan 07* della Relazione Paesaggistica *Elab. GE.ASS02.PD.9.2*) a maggior ragione se questo paesaggio -già compromesso dalla presenza di altri impianti seppur a distanze maggiori- viene osservato da questi punti privilegiati d'osservazione che per vocazione offrono la rara possibilità di una *"fruizione lenta"* capace di esaltarne e valorizzarne le peculiarità;

- in merito a quanto osservato al **punto 2) ARCHEOLOGIA** dalla società proponente, si evidenzia preliminarmente che l'impatto dell'impianto di progetto sulla struttura fisico-percettiva del paesaggio agricolo e archeologico sarebbe infatti molto alto, perché agisce in un'area nella quale la leggibilità dello skyline orizzontale e collinare, unitamente alle molteplici testimonianze di carattere archeologico, costituisce un forte carattere identitario da salvaguardare. Nello specifico, infatti, a partire dal *sito archeologico di Faragola*, dove è stato indagato un esteso ed articolato insediamento rurale di età romana e tardoantica, sottoposto a tutela come *monumento archeologico* ai sensi della Parte II del D. Lgs n. 42 del 2004, le fotosimulazioni prodotte dalla società evidenziano in maniera chiara come all'interno di un contesto territoriale ancora non del tutto compromesso dalla presenza di impianti FER la realizzazione

20





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

dell'impianto in esame -visibile in larga parte- affiancata a quella di altri impianti con iter autorizzativo in corso, non solo determinerebbe una forte compromissione degli aspetti paesaggistici, ma non scongiura in alcun modo, contrariamente a quanto si sostiene, il formarsi dell'"effetto selva";

- In ultimo si riscontra l'affermazione della Proponente che si dichiara disponibile "in uno spirito di collaborazione ... alla sorveglianza archeologica con personale scelto dalla soprintendenza al fine di eventualmente approfondire gli scavi in caso di ritrovamenti diretti" oltre che "ad eventuali saggi che si ritengono opportuno da effettuare su tutta l'area interessata dalle opere dell'impianto". Al proposito si rammenta che l'esecuzione di scavi per accertare la presenza dei depositi archeologici nel sottosuolo prospettata dalla Proponente non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite. L'assistenza archeologica in corso d'opera, poi, è un'attività ancora meno rispondente alle necessità della tutela e, per questo motivo, consentita solo in particolari circostanze, dal momento che ovviamente non rientra nelle metodologie previste per l'archeologia preventiva. Scopo di questa è infatti prevenire da una parte lo spreco di risorse pubbliche dovuto dall'aumento dei costi di progettazione e dei tempi di realizzazione causati da rinvenimenti fortuiti, dall'altra la distruzione di depositi archeologici, limitandone al massimo lo scavo. La tutela dei siti eventualmente rinvenuti in corso d'opera risulta poi sicuramente compromessa dal momento che, anche ipotizzando il ricorso a varianti progettuali, il contesto archeologico si troverebbe in ogni caso inserito in un territorio profondamente alterato.

- in riferimento al **punto 1) BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO** si segnala ancora una volta che la compresenza di due impianti eolici all'interno dello stesso contesto territoriale, essendo di fatto contigui al di là dei diversi confini amministrativi, determina un innegabile appesantimento e compromissione delle componenti ambientali e paesaggistiche in quanto i due impianti, nel complesso, porterebbero alla realizzazione di ben 24 aerogeneratori aventi altezze complessive di ben 180 m. (impianto in esame) e 160 m. (impianto di Castelluccio dei Sauri) all'interno della stessa limitata struttura di paesaggio;

- in merito al **punto 2) BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO** si premette che, pur essendo la mappa dell'intervisibilità uno strumento di carattere teorico perché non tiene conto degli ostacoli visivi naturali e artificiali, tuttavia rappresenta un riferimento essenziale per valutare l'impatto visivo complessivo di un impianto eolico, a carattere spiccatamente verticale; appare poi evidente che le fotosimulazioni portate ad esempio dalla stessa società rappresentino un paesaggio compromesso dall'inserimento degli aerogeneratori: nello specifico, benché a partire dalla strada SP106 (incrocio SP104) possa ancora rileggersi lo skyline delineato dal centro abitato di Castelluccio dei Sauri posto in rilievo, la valle che si apre alle pendici risulta invece, come si evince chiaramente dalla *Pan 12* della Relazione Paesaggistica *Elab. GE.ASS02.PD.9.2*, segnata dalla presenza degli aerogeneratori di progetto - anche se qui visibili solo a distanza ma tenendo presente che la fotosimulazione offre una visione parziale e non esaustiva- ma ancor di più dal cumulo con altri aerogeneratori in fase di valutazione nel territorio di Castelluccio dei Sauri; la *Pan 11* invece evidenzia non solo come gli aerogeneratori appaiono chiaramente visibili comportando un disturbo percettivo maggiore o al pari dei sostegni delle linee elettriche, ma quello

21



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

che si segnala con maggiore evidenza è l'innegabile impatto cumulativo che si verrebbe a creare con la sovrapposizione dell'impianto in esame con quello in valutazione nel territorio di Castelluccio dei Sauri; in questa situazione appare difficile non parlare di "effetto selva".

In termini generali non è condivisibile l'affermazione relativa alla possibilità che un territorio a prevalente vocazione agricola possa aver "interiorizzato la presenza di impianti eolici"; quello di riferimento, infatti, è un territorio connotato da un palinsesto culturale paesaggistico ed archeologico punteggiato di masserie e presidi dell'architettura rurale di varie epoche e poste legate alla transumanza, nonché dall'apertura offerte dai lievi declivi della Piana del Tavoliere e le *serre* dei Monti Dauni, che definiscono un andamento prevalentemente pianeggiante in cui gli aerogeneratori di progetto, per numero e dimensione, rappresenterebbero elementi estranei e scarsamente "interiorizzabili";

- relativamente al **punto 3) BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO** come già evidenziato nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. con nota prot. n.23644 del 07/08/2020, quello che appare dalle fotosimulazioni richiamate è senza dubbio un paesaggio che, ammirato dai principali borghi limitrofi -Castelluccio dei Sauri e Ascoli Satriano- risulterebbe compromesso dalla presenza dell'impianto di progetto, specialmente se si valutano gli effetti cumulativi derivanti anche dalla presenza dell'impianto eolico di Castelluccio dei Sauri in corso di valutazione. Come è chiaramente rappresentato dalla fotosimulazione di progetto riportata a pag. 30 delle Osservazioni, il paesaggio visibile da uno dei punti di vista significativi di Ascoli Satriano risulterebbe costellato dalla presenza di aerogeneratori che per dimensione, numero e posizione dominerebbero la valle sottostante ponendosi come elementi detrattori, non riuscendo a scongiurare l'"effetto selva", soprattutto a causa della possibile compresenza dell'impianto, con iter di VIA statale in corso, localizzato nell'agro di Castelluccio dei Sauri e che conta altri 12 aerogeneratori. Alla stessa stregua appare difficile condividere l'assunto in base al quale *"la smisurata ampiezza della visuale e la prospettiva dall'alto verso il basso, producono un innegabile effetto di riduzione di scala"*.

Lo stesso scenario si rappresenta a partire da Castelluccio dei Sauri, dove sarebbe evidente la compromissione di un contesto territoriale che ad oggi risulta scarsamente interessato dalla presenza di impianti FER (cfr. pagina 32 delle Osservazioni). A tutela dunque di questo paesaggio e delle sue componenti, è opportuno richiamare la recente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2020 in riferimento alla valutazione di impatto ambientale del Progetto di Parco eolico "Cerignola Borgo Libertà" sito nei comuni di Cerignola e Ascoli Satriano in cui si prende atto - riportando quanto affermato da questo Ministero - da un lato che *"la realizzazione del progetto in questione determinerebbe un notevole impatto cumulativo dovuto alla presenza, nella medesima area, di ulteriori aerogeneratori, già in funzione o in fase di progetto"* dall'altro si riconosce l'impianto è localizzato *"in una zona non ancora compromessa dalla realizzazione di impianti FER, dove sono ancora leggibili i caratteri del territorio agrario dotato di una lunga tradizione d'uso e di particolari segni storico-insediativi, ormai perduti nelle aree limitrofe ad ovest e a sud-ovest, dove la presenza di numerosi aerogeneratori ha trasformato tali territori in contesti a carattere industriale e riprova quest'ultimo della capacità distorsiva della qualità paesaggistiche delle aree interessate che questa tipologia di impianti è in grado di generare"*. Da queste ultime valutazioni, è facile dedurre quindi che se il territorio circostante risulta ormai compromesso dalla presenza degli impianti FER, ne esiste ancora una piccola porzione che non è stata interessata dalla realizzazione di impianti eolici e in cui, grazie ai limitati processi di antropizzazione, è ancora possibile rileggere alcune





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

peculiarità di un paesaggio ormai quasi dimenticato meritevole di essere tutelato in difesa dei significativi valori naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali di cui è testimone;

- in riferimento al **punto 4) BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO** è ancora più necessario ribadire l'esigenza di questa Direzione Generale di tutelare e salvaguardare un paesaggio privo di alterazioni significative da impianti FER, a maggior ragione se in corrispondenza di un bene tutelato ai sensi della parte II del D. Lgs n. 42 del 2004, come *Palazzo d'Ascoli*. Nella situazione specifica, inoltre, la limitata distanza che intercorre -circa 1,4 km- e la dimensione degli elementi di progetto appesantiscono ancora di più l'impatto anche considerando che dalla sovrapposizione con l'altro impianto di Castelluccio dei Sauri (cfr. fotosimulazione a pagina 36 delle Osservazioni) risulterebbero perfettamente visibili dai 18 ai 20 aerogeneratori, di cui 12 di progetto Analoghe considerazioni valgono per la visibilità degli aerogeneratori dal *Ponte Romano sul Carapelle* che, seppur interdetto al traffico veicolare, è percorribile con modalità di fruizione lenta e in quanto bene tutelato deve veder preservate le condizioni paesaggistiche al contorno per una migliore salvaguardia e fruizione.

- in riferimento al **punto 5) BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO** si richiamano le esigenze di tutela sopra esplicitate in situazioni territoriali come quelle rappresentate nelle panoramiche di progetto *Pan 07* e *Pan 11* in cui la prospettiva che si apre nell'intorno dei citati beni tutelati dalla Parte III del D. Lgs. n.42 del 2004 è quella di un paesaggio in cui domina l'orizzontalità delle pianure pedemontane non ancora compromesso da pesanti infrastrutturazioni e in cui è ad oggi possibile rileggerne le matrici strutturali e i caratteri della tradizione agricola. Anche in questo caso si evidenzia che la maggiore criticità si riscontra dalla sovrapposizione dell'impianto in esame con quello in iter di approvazione nel territorio di Castelluccio dei Sauri. E' opportuno ribadire che in presenza di beni e aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004 è necessario valutare non solo le interferenze dirette con i beni suddetti, ma anche le situazioni di contesto al fine di assicurare anche la protezione esterna dei beni paesaggistici tutelati; a tal proposito è opportuno richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiazione" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale *proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*; in aggiunta, anche la più recente espressione del Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 02523 del 18 aprile 2019, in riferimento al controllo che in generale gli organi di questo Ministero devono esercitare, anche sulle procedure di VIA, in relazione ai beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. n. 42 del 2004, precisa che "*siffatto controllo si estrinseca anche sulle aree esterne di interferenza, nei limiti in cui ciò sia funzionale e strumentale alla conservazione del bene paesaggistico tutelato*" con chiaro riferimento anche alle aree "*viciniori non sottoposte a vincolo*";

- relativamente al **punto 6) BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO** delle Osservazioni, in merito alla *non interferenza diretta* con gli elementi rientranti fra gli *Ulteriori Contesti* segnalati dal PPTR e riportati nella precedente Comunicazione dei motivi ostantivi di cui alla nota prot. n. 23644 del 07/08/2020 di questa Direzione generale, si chiarisce in primo luogo che le prescrizioni dello strumento di pianificazione regionale inibiscono ogni tipo di interferenza diretta. Quello che viene interferito a livello generale è il "sistema delle masserie" identificato con gli UCP che rappresenta una matrice connotativa della struttura del paesaggio; pertanto anche la compromissione di alcuni visuali in relazione

23



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

a tali UCP, costituirebbe un elemento detrattore del contesto paesaggistico; Nella specificità delle situazioni, invece, si rappresenta che a partire dalla *Masseria Posta d'Arolla* (cfr. *Panoramica 06* dell'elaborato *GE.CDS01.PD.9.2*) l'impatto della realizzazione degli aerogeneratori di progetto sul contesto circostante – al momento apparentemente non compromesso – appare del tutto evidente; mentre per le altre masserie citate è influente la circostanza che si trovino su aree non sempre fruibili al pubblico per le ragioni poco sopra;

- in merito a quanto la società rappresenta al punto 7) **BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO** delle Osservazioni, si ribadisce quanto più volte espresso in merito alla necessità di salvaguardare un paesaggio ancora non alterato in cui domina l'orizzontalità delle pianure pedemontane soprattutto se si considera l'assetto che si verrebbe a creare valutando anche la sovrapposizione dell'impianto in esame con quello in iter di approvazione nel territorio di Castelluccio dei Sauri per la quale si riscontrano forti criticità;

- in merito al punto 8 delle Osservazioni, oltre a ribadire quanto già ampiamente argomentato circa l'importanza di salvaguardare il contesto territoriale dal punto di vista della percezione e di garantirne la migliore fruizione e valorizzazione, si sottolinea che le fotosimulazioni di progetto rappresentano uno scenario che verrebbe fortemente alterato e compromesso dalla presenza di ulteriori 12 aerogeneratori soprattutto se valutato, come è corretto fare, in sovrapposizione con altri impianti realizzati e in corso di valutazione;

- relativamente a quanto evidenziato al punto 9 delle Osservazioni, le valutazioni che questa Direzione Generale è chiamata a formulare si devono certamente basare su aspetti oggettivi (quali presenza sul territorio di aree e beni tutelati ai sensi della Parte II e III del D.Lgs n. 42 del 2004, consumo di suolo, riferimenti a precise prescrizioni e normative), ma è altrettanto indispensabile fornire anche osservazioni che facciano riferimento agli aspetti di percezione e fruibilità del paesaggio di riferimento, materia quest'ultima che ha alla base una dimensione fluida, dinamica e sensoriale, per sua natura non schematizzabile e descrivibile attraverso rigidi criteri quantitativi e oggettivi. Il riferimento, dunque, ai dati relativi alla Superficie agricola utilizzata (SAU), seppur significativi, non forniscono un quadro esaustivo dell'impatto stesso dal punto di vista della percezione e della salvaguardia dell'integrità delle componenti paesaggistiche e delle testimonianze dell'architettura rurale che caratterizzano il contesto territoriale di riferimento;

- relativamente a quanto la società afferma al punto 10 delle Osservazioni si precisa che il contrasto con le disposizioni del PPTR risulta evidente laddove nelle Schede d'ambito di riferimento la realizzazione di nuove infrastrutture FER viene chiaramente intesa come una *criticità*, per superare la quale e per garantire la riproducibilità dell'invariante viene raccomandato di evitare "la realizzazione di elementi verticali contraddittori"; in riferimento a quanto il PPTR raccomanda come "giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica" si ribadisce che la disposizione planimetrica progettata e le distanze fra gli aerogeneratori non sono risultate condizioni sufficienti a limitare il crearsi dell'"effetto selva" e a compromettere la morfologia del paesaggio in cui si inseriscono, a causa sia delle dimensioni degli stessi aerogeneratori ma anche dell'elevato numero di pale che si possono contare nello stesso ambito territoriale;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

VISTA la nota della Regione Puglia del 20/11/2020 prot. 8344 sull'interferenza di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica/fotovoltaica con punto di connessione alla RTN nella Stazione Elettrica denominata "Deliceto", sita nel territorio comunale di Deliceto (FG);

RITENUTO pertanto di dover richiamare, ribadire e confermare quanto già formulato nel merito con nota prot. n.23644 del 07/08/2020, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Wind Energy Ascoli S.r.l., nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Wind Energy Ascoli S.r.l., per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori della potenza complessiva di a 43,20 MW, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG).

Il responsabile del procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri 
(tel. 06/6723.4831 - francesco.eleuteri@beniculturali.it)

Il funzionario istruttore
Arch. Gilda Di Pasqua
(tel. 06/6723.4166 - gilda.dipasqua@beniculturali.it)

*)Per IL DIRIGENTE

(Arch. Roberto BANCHINI)

Il Funzionario architetto

(Arch. Rocco Rosario PRAMUTOLA)

(*) Giusta delega prot. n. 35161 del 01/12/2020.


IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it